



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

Corso Trieste, 11

70100 Bari

[omissis]

alla c.a. del RUP [omissis]

I. [omissis] srl

[omissis]

alla c.a. dell'Amministratore Sig. [omissis]

Fasc. UVLA 418/2022 (da citare nella corrispondenza)

Oggetto

Lavori di sistemazione del canale Jesce in agro di Altamura (BA). CIG 83048399F0

Nota di definizione art. 21 del Regolamento di vigilanza.

Con riferimento alla pregressa corrispondenza – particolarmente all'esposto della I. [omissis] srl prot. n. 89874 del 15.12.2021, alla nota di avvio istruttoria prot. n. 8923 del 7.02.2022 e al riscontro del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia prot. n. 2379 del 4.03.2022 acquisito al protocollo dell'Autorità al n. 16445 del 7.03.2022 – si rappresenta quanto segue.

Con l'esposto prot. n. 89874 del 15.12.2021 la I. [omissis] srl ha rappresentato in merito alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto un primo profilo di criticità, consistente nella circostanza che il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia (di seguito "Consorzio") avrebbe consentito – anzi, richiesto – all'aggiudicatario G. P. [omissis] srl di modificare ex post l'offerta presentata in sede di gara; tale modifica consisteva nell'eliminazione di un attraversamento scatolare in sez. 10 proposto dall'aggiudicatario in sede di gara come offerta migliorativa e del quale la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia in sede di Verifica di ottemperanza (D.D. n. 392 del 27.09.2021) aveva chiesto l'eliminazione in quanto non conforme a quanto stabilito in sede di VIA sul progetto definitivo (D.D. n. 121 del 27.07.2018).

UFFICIO UVLA

T +39 06 36723515

W www.anticorruzione.it

Via Marco Minghetti, 10

00186 - Roma

Inoltre, paventava il possibile concretizzarsi di un illecito arricchimento dell'impresa aggiudicataria che non avrebbe più eseguito un intervento previsto nel progetto offerto. Nel corpo dell'esposto, l'amministratore della I. [omissis] srl comunicava di aver riscontrato una mancanza dei requisiti generali dell'impresa cooptata dall'impresa aggiudicataria, la B. S. C. [omissis] srl. L'esponente, quindi, terzo classificato in graduatoria in qualità di mandante dell'ATI C.-I. [omissis], concludeva il suo esposto chiedendo a questa Autorità di *"contestare l'operato poco trasparente della S.A. riportando lo stesso nella legittimità, verificando quanto esposto per il primo e secondo graduato e adottando in autotutela tutti gli atti necessari a dichiarare l'ATI C.-I. [omissis] legittima aggiudicataria dell'appalto de quo"*.

Con successivi esposti la I. [omissis] srl integrava tale segnalazione eccependo i seguenti altri due profili di criticità: uno riguardante una assenza di requisiti di carattere generale dell'impresa aggiudicataria G. P. [omissis] srl, l'altro riguardante una possibile situazione di conflitto di interesse in capo al Presidente della Commissione giudicatrice e alla E. E. [omissis] srl.

Considerato il tenore dei profili di criticità paventati dall'esponente, si articolano le considerazioni che seguono in due paragrafi: il primo riguardante la procedura di gara e l'approvazione del progetto così come modificato con le proposte migliorative dell'impresa aggiudicataria; il secondo riguardante le ulteriori contestazioni circa i requisiti generali dell'impresa aggiudicataria, i requisiti generali dell'impresa cooptata e il potenziale conflitto di interesse del presidente della Commissione giudicatrice e della E. E. [omissis] srl.

1) PROCEDURA DI GARA ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

In merito a questo profilo le contestazioni dell'esponente sono ben condensate nella nota del 26.03.2021 con la quale la I. [omissis] srl, avendo riscontrato a seguito di accesso agli atti delle ritenute anomalie nell'offerta tecnica del 1° e 2° graduato rispetto alle prescrizioni degli enti preposti in sede di VIA, propone interpello alla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia per conoscerne il parere. In tale nota segnala che a suo dire le seguenti migliorie si configurano come varianti sostanziali al progetto a base di gara e che sono in contrasto con il Decreto Dirigenziale n. 121 del 27.07.2018: *"1) inserimento all'interno dell'alveo di gabbioni al piede della sponda, di rivestimento spondale in materassi tipo Reno per una lunghezza pari a ml. 565 e larghezza a tutta sezione; 2) inserimento di gabbioni e materassi tipo Reno nei 4 salti idraulici con escavazioni al di sotto del piano di scorrimento attuale dell'acqua e aumento dei volumi dei gabbioni. Il salto n.4 di cui alla sezione 77 ricade a confine con l'area a vincolo archeologico, e di conseguenza l'escavazione e la posizione prevista dei gabbioni invadono tale area vincolata; 3) inserimento di un nuovo attraversamento sull'affluente secondario non previsto in progetto contravvenendo alle prescrizioni impartite; 4) inserimento nell'alveo di geomembrana impermeabilizzante in HDPE per una quantità di circa 1100 mq. con posa al di sotto dell'attuale piano di scorrimento dell'acqua, comportando maggiori escavazioni e impermeabilizzazione del fondo dell'alveo"*. La I. [omissis] srl conclude l'istanza di interpello chiedendo alla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia se a parere della Stessa *"le modifiche progettuali proposte ed illustrate nei precedenti punti 1-2-3-4 si possano considerare varianti e/o variazioni sostanziali al progetto autorizzato, se siano ammissibili e/o compatibili, se siano in linea o in contrasto con quanto già valutato, se ottemperino a tutte le prescrizioni impartite, se non contrastano con le norme ed i regolamenti di tutela del sito e se necessitano o meno di ulteriori iter autorizzativi e/o pareri dei vari Enti intervenuti nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale conclusosi con la Determinazione Dirigenziale n. 121 del 27.07.2018"*. In sede di Verifica di ottemperanza (Determinazione Dirigenziale n. 392 del 27.09.2021) la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha ritenuto di *"confermare le valutazioni e decisioni rese con la D.D. n. 121 del 27.07.2018, estendendole ai "miglioramenti introdotti al progetto a base di gara" - come descritti nella documentazione acquisita agli atti del procedimento, elencata in narrativa - non ritenendo gli stessi riconducibili nelle categorie di cui ai co. 6 e co.7 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al netto della realizzazione dell'"attraversamento scatolare" proposto in corrispondenza della sezione n.10 (rif. par. 2.6 dell'elaborato "02 Relazione Proposte Migliorative.pdf"), che disattendendo le prescrizioni di cui al p.to H dell'allegato 5 della D.D. 121/2018, deve essere eliminata dagli interventi proposti"*. In sostanza, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia in sede di Verifica di ottemperanza non ha ritenuto le migliorie introdotte dall'aggiudicataria al progetto esecutivo tali da

rendere necessaria l'attivazione di una nuova procedura di VIA e conseguentemente ha esteso ad esse le valutazioni già effettuate sul progetto definitivo con il decreto di approvazione D.D. n.121 del 27.07.2018, a meno del solo attraversamento scatolare sull'affluente secondario in sez. 10 del quale ne ha prescritto l'eliminazione.

Preso atto della valutazione della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia in relazione alla non riconducibilità delle migliori proposte dall'aggiudicataria alle categorie di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006, l'Ufficio ha esaminato tali migliori sotto ulteriori e differenti aspetti più strettamente attinenti al D.Lgs. 50/2016: l'effettiva incidenza che esse hanno avuto ai fini dell'aggiudicazione, la loro consistenza economica rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara e la loro eventuale ascrivibilità alla categoria delle opere "aggiuntive" piuttosto che delle opere "migliorative".

Relativamente al primo aspetto, dalla tabella allegata al Verbale di gara n. 20 del 21.01.2021, si evince che la G. P. [omissis] srl ha ottenuto il punteggio massimo (30 pt.) sul sottocriterio 1.1 (nel quale è ricompreso l'intervento contestato, l'attraversamento scatolare alla sezione n. 10). Su tale sottocriterio nessun altro concorrente ha ottenuto il punteggio massimo e il punteggio immediatamente successivo attribuito è ben più basso (pari a 16,80); inoltre, in nessuno dei restanti sottocriteri è stato assegnato ad alcun partecipante il punteggio massimo attribuibile. Dalla distribuzione dei punteggi, quindi, si può affermare che le migliori introdotte al sottocriterio 1.1 hanno avuto un ruolo sicuramente importante nella attribuzione del punteggio totale del criterio 1 e quindi del punteggio finale. Non appare condivisibile, pertanto, il parere espresso dalla Commissione giudicatrice nella propria nota del 18.11.2021 laddove afferma di ritenere *"ininfluente ai fini della formazione della graduatoria finale la migliororia oggetto di contestazione"*. Occorre anche aggiungere che una eventuale valutazione premiante della migliororia relativa alla sez. 10 sarebbe stata impropriamente attribuita, atteso che si poneva in contrasto con una specifica prescrizione formulata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia nella D.D. 121 del 27.07.2018 (p.to H dell'Allegato 5).

L'esame delle migliori da un punto di vista quantitativo è stato teso ad evidenziare l'effettiva consistenza economica dell'intervento contestato, lo scatolare in sez. 10, sia in valore assoluto sia in relazione alle altre migliori. Dai dati forniti dal Consorzio si è appurato che per l'attraversamento scatolare in sez. 10 si prevede un importo di € 78.691,99; tale importo incide per il 2,21% sull'importo totale offerto (pari a € 3.564.364,94) e per il 10,84% sull'importo totale delle migliori offerte (pari a € 725.691,99). Dai dati forniti dal Consorzio si rileva anche che vi sono quattro migliori di importo superiore.

Infine, da un punto di vista qualitativo, l'analisi è stata tesa a verificare se le migliori offerte si configurassero effettivamente come *"offerte migliorative"* e quindi compatibili con il bando di gara o se invece ve ne fossero alcune che avessero piuttosto il carattere di *"offerte aggiuntive"*. Al riguardo il T.A.R. Campobasso, Sez. I, sentenza n. 340 del 14 ottobre 2019 ha precisato che per "opere aggiuntive" si deve intendere *"un intervento che modifichi in senso quantitativo e/o qualitativo l'identità strutturale e/o funzionale dell'opera oggetto dell'appalto, con il risultato di falsare il confronto concorrenziale"* mentre *"gli accorgimenti progettuali volti alla valorizzazione ed alla implementazione dell'opera in senso estetico e/o prestazionale, che non ne modifichino sostanzialmente identità e dimensioni, devono essere sussunti nel genus delle migliori e/o delle varianti"*, con la specificazione che le migliori sono sempre ammesse, mentre le varianti sono ammesse a condizione che siano contenute nei limiti stabiliti dalla lex specialis di gara ai sensi dell'art. 95 comma 14 del d.lgs. 50/2016. Per le "opere aggiuntive" vale il dettato del successivo comma 14-bis ai sensi del quale *"In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3 [criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa], le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta"*. Orbene, dall'analisi della citata Relazione sulle migliori presentata in sede di gara dall'impresa G. P. [omissis] srl l'intervento contestato (l'attraversamento scatolare in sezione 10, punto 2.6 della Relazione sulle migliori) appare riconducibile piuttosto alla categoria delle "opere aggiuntive" ed alla stessa categoria possono essere riconducibili sia l'intervento di cui al punto 2.2 della Relazione sulle migliori (Attraversamento strade vicinali, importo pari a 48.467,61 euro, consistente in attraversamenti scatoari prefabbricati) sia quello di cui al punto 2.9 (Opere di monitoraggio on line, importo pari a

121.840,00 euro, consistente nell'installazione di due stazioni metereologiche). Sul punto l'ANAC, specificando quanto già espresso nelle Linee guida n. 2, è intervenuta con Delibera n. 1043 del 14 novembre 2018, nella quale ha evidenziato che *"In sostanza, tale norma è finalizzata ad evitare distorsioni e ad impedire che, dietro un formale ossequio al disposto normativo, i principi comunitari vengano in realtà disattesi, "riducendo" il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al criterio del prezzo più basso, "dissimulando" mediante l'artificio dell'offerta di elementi aggiuntivi della prestazione. Le opere aggiuntive si connotano non sotto il profilo dell'accrescimento della qualità della prestazione oggetto dell'appalto - che risulta immutata nella sua costruzione progettuale - bensì in quello di incrementarne quantitativamente l'estensione, risultando questa, all'esito dell'operazione, manifestamente accresciuta"*. I principi contenuti nella citata Delibera sono stati confermati con la Delibera n. 1075 del 21 novembre 2018, nella quale è stato precisato che *"l'assegnazione di punteggi ad opere aggiuntive conduce a duplicare la valutazione del ribasso, che avviene, una prima volta, mediante il punteggio attribuito alla componente economica dell'offerta, una seconda, indirettamente, attraverso la valorizzazione dei punteggi per le lavorazioni ulteriori"*. Si rileva pertanto una disapplicazione dell'art. 95 commi 14bis del d.lgs. 50/2016.

2) ALTRE CRITICITÀ RELATIVE A REQUISITI GENERALI E CONFLITTO DI INTERESSE

Come detto, con successive note l'esponente I. [omissis] srl ha contestato al Consorzio ulteriori profili di criticità di diversa natura, relativi questa volta a una presunta mancanza di requisiti di carattere generale dell'impresa cooptata dall'impresa aggiudicataria, la B. S. C. [omissis] srl, una presunta mancanza di requisiti di carattere generale dell'aggiudicataria stessa G. P. [omissis] srl e, infine, un potenziale conflitto di interesse in capo al Presidente della Commissione giudicatrice, ing. [omissis] e alla E. E. [omissis] srl. A tali sollecitazioni il Consorzio, nella persona del RUP, ha risposto aprendo distinti subprocedimenti di verifica al termine dei quali ha ritenuto di confermare il proprio operato.

Relativamente al primo punto (requisiti generali della cooptata B. S. C. [omissis] srl) si richiama la Delibera ANAC n. 228 del 1 marzo 2017 nella quale, atteso il carattere eccezionale e derogatorio dell'istituto della cooptazione, si ritiene che *«l'impresa cooptata può eseguire i lavori, ma non assume lo status di concorrente»*. Con specifico riguardo al possesso dei requisiti di carattere generale, con precedente parere AG 27 – 10 del 22/07/2010 l'ANAC ha ritenuto che tale carattere derogatorio riguarda i requisiti speciali ma che *«non emerge, né dal testo normativo, né da altri elementi di natura interpretativa, che la deroga riguardi anche il possesso dei requisiti c.d. generali»*; tale interpretazione poggia sul fatto che l'impresa cooptata deve essere comunque qualificata – sebbene possa esserlo per categorie diverse da quelle del bando – il che presuppone il possesso dei requisiti di carattere generale. Infine, riguardo all'eventuale obbligo per il legale rappresentante della B.S.C. [omissis] srl di dichiarare la recente sentenza penale irrevocabile inflitta al sig. L. D. [omissis], procuratore speciale della società, per fatti risalenti a quando egli era amministratore unico di altra società, si rileva in primo luogo che l'art. 80 comma 3 del d.lgs. 50/2016 fa esplicito riferimento ai soli procuratori generali. Sul punto l'ANAC si è espressa con il Comunicato del Presidente del 08/11/2017 nel quale si afferma che *«è possibile ritenere che tra i "soggetti muniti di poteri di rappresentanza" rientrino i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori»*. Inoltre, il Consiglio di Stato (CdS n. 728 del 29.01.2020) richiamando precedenti pronunce ha chiarito come nella modulazione degli assetti societari *«la prassi mostri l'emersione di figure di procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza con la conseguenza che il procuratore speciale finisce con l'assumere in sé anche il ruolo di rappresentante della società sia pure solo per una serie determinata di atti»* e che pertanto in questi casi la procura speciale rientra negli obblighi di comunicazione di cui all'art. 80 comma 3 del d.lgs. 50/2016. Si rileva anche che il disciplinare di gara riguardo ai requisiti generali (Cap. 6) recita testualmente: *«Si specifica che debbono essere indicati specificatamente tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, anche se non ancora*

inserirli nel casellario informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni anche astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento comporta l'applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis) del Codice. L'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante, al pari di ogni altra condotta, omissiva o reticente che sia, comporta l'esclusione dalla procedura solo all'esito di un apprezzamento da parte della stazione appaltante che sia prognosi sfavorevole sull'affidabilità dell'operatore economico concorrente (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13.04.2019 n. 2407)»; pertanto, il tenore estremamente ampio del Disciplinare induce a ritenere che in sede di dichiarazione dei requisiti generali la sentenza penale di cui trattasi avrebbe dovuto essere comunicata alla Stazione Appaltante, che avrebbe avuto il compito di effettuare le opportune valutazioni in merito all'incidenza o meno della stessa sulla affidabilità dell'operatore economico.

Relativamente al secondo punto (requisiti generali dell'aggiudicataria G.P. [omissis] srl), a margine di ogni valutazione circa l'effettiva possibilità per il sig. R. P. [omissis] di continuare ad esercitare una qualsiasi forma di influenza sull'operato della società, si prende atto delle valutazioni effettuate dal Consorzio circa la risulgenza dei fatti contestati e circa il fatto che la condanna, non definitiva, riguarda un soggetto cessato oltre l'anno antecedente l'indizione del bando (art. 80 comma 3 del d.lgs. 50/2016).

Infine, riguardo al terzo punto si rileva una potenziale situazione di conflitto di interesse in capo al Presidente della Commissione giudicatrice e alla E. E. [omissis] srl.

Nel dettaglio, in primo luogo, nella segnalazione si rileva che il Presidente della Commissione, ing. F. P. [omissis], amministratore della società A. E. [omissis] srl avrebbe rapporti economici con le società di ingegneria E. [omissis] srl e I. I. [omissis] srl a loro volta in rapporti economici con la G. P. [omissis] srl e con il CONSORZIO STABILE R. [omissis] srl.

Sotto altro profilo del conflitto di interessi risulta rilevato che "Con altra delibera commissariale, la n. 174 del 27/04/2020, la stessa E. [omissis] s.r.l., viene nominata supporto al RUP per la programmazione e progettazione dell'appalto. Si legge nella delibera che l'incarico rinvia da un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera "a", a seguito di accettazione della S.A. di un preventivo acclarato al protocollo dell'Ente al n. 1777 del 13/03/2020 per un importo di euro 5.709,60 comprendente "...tutte le attività di predisposizione degli atti di gara, adempimenti obbligatori normativi per pubblicazione del bando e tutte le attività di supporto amministrativo allo sviluppo e aggiudicazione della gara..." e che "Nelle attività di supporto al RUP, la E. [omissis] s.r.l., partecipa alla commissione di gara per il tramite del suo legale rappresentante e responsabile dell'area legale Avv. L. C. [omissis] e della sua dipendente/collaboratrice Phd Avv. N. N. [omissis] firmando i verbali di gara in qualità di componenti e supporto tecnico, amministrativo e giuridico al RUP..."

Se per un verso appaiono condivisibili le valutazioni del Consorzio in merito all'ing. F. P. [omissis] – atteso che non si rilevano rapporti professionali diretti tra la società di cui è amministratore e l'aggiudicataria G. P. [omissis] srl, ma solo rapporti indiretti derivanti dalla collaborazione con altre società a loro volta in rapporti economici con le imprese in gara - meno solide appaiono le argomentazioni del Consorzio relativamente al potenziale conflitto di interesse in capo alla E. E. [omissis] srl nel suo doppio ruolo di progettista e di supporto al RUP con partecipazione alla procedura di gara. Difatti, i rapporti professionali esistenti tra la E. E. [omissis] srl e la G. P. [omissis] srl avrebbero dovuto suggerire alla S.A. l'opportunità di valutare la situazione di potenziale conflitto di interesse in capo alla E. E. [omissis] srl e di adottare opportune misure atte a garantire la trasparenza della procedura di gara, conformemente, peraltro, all'art. 67 del d.lgs. 50/2016. Relativamente a questa problematica si richiama la Linea Guida n. 15 del 5 giugno 2019; in particolare si richiamano il punto 2.1 che fornisce una specificazione dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016 ("Il conflitto di interesse individuato all'articolo 42 del codice dei contratti pubblici è la situazione in cui la sussistenza di un interesse personale in capo ad un soggetto operante in nome o per conto della stazione appaltante che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne l'esito è potenzialmente idonea a minare l'imparzialità e l'indipendenza della stazione appaltante nella procedura di gara. In altre parole, l'interferenza tra la sfera istituzionale e quella personale del funzionario pubblico, si ha quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico") e il punto 4.3 che specifica l'ambito soggettivo di applicazione della norma

("L'articolo 42 si applica ai soggetti individuati ai punti precedenti che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura di gestione del contratto pubblico - programmazione, progettazione, preparazione documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione, sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti - o che possano influenzarne in qualsiasi modo l'esito in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'ente").

Come precisato ulteriormente dall'Autorità "sussiste una situazione di conflitto di interesse in capo ad un soggetto operante in nome e per conto della stazione appaltante quando vi è, anche solo allo stadio potenziale, "interferenza tra la sfera istituzionale e quella personale del funzionario pubblico", in particolare, "l'interesse personale dell'agente, che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico alla scelta del miglior offerente, può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa. Tale interesse deve essere tale da comportare la sussistenza di gravi ragioni di convenienza all'astensione, tra le quali va il potenziale danno all'immagine di imparzialità dell'amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni" e che "Considerato che la stessa Autorità ha avuto modo di chiarire che le ipotesi di cui all'art. 42, comma 2, si riferiscono a situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l'imparzialità richiesta nell'esercizio del potere decisionale e si verificano quando il "dipendente" pubblico ovvero colui (anche un soggetto privato) che sia chiamato a svolgere una funzione strumentale alla conduzione della gara d'appalto, è portatore di interessi della propria o dell'altrui sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l'esercizio imparziale ed obiettivo delle sue funzioni (cfr. ANAC, delibera n. 132 del 17 febbraio 2021 e n. 80 del 29 gennaio 2020);" (cfr. DELIBERA N. 142 del 30 marzo 2022).

Nel caso di specie il doppio ruolo di progettista e di supporto al RUP in capo alla E. E. [omissis] srl, comprendente nell'incarico "le attività di predisposizione degli atti di gara" e l'esistenza di rapporti commerciali tra la E. E. [omissis] srl e l'impresa aggiudicataria G. P. [omissis] srl appaiono costituire elementi indiziari dai quali è possibile ricavare, in via presuntiva, il conflitto di interessi.

Nella citata delibera dell'Autorità, le cui considerazioni si possono estendere nella sostanza al caso di specie, sono stati delineati infatti "gli elementi indiziari dai quali è possibile ricavare, in via presuntiva, il conflitto di interessi, ovvero: a) l'esistenza di un interesse personale del professionista e della ditta concorrente in gara; b) il ruolo che il primo rivestiva nella definizione della documentazione di gara e che gli avrebbe potuto consentire di "intervenire" o di "influenzare" il risultato (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 6150/2019; id., sez. V, n. 3048/2020, nonché Cons. Stato, parere 5 marzo 2019, n. 667)".

Si rileva pertanto una mancata applicazione degli artt. 42, 67 del d.lgs. 50/2016 e del punto 4.3 della Linea Guida n. 15 del 5 giugno 2019.

A latere, si prende atto che né la I. [omissis] srl né la mandataria del raggruppamento, la C. [omissis] srl, hanno ritenuto di impugnare formalmente gli atti ritenuti illegittimi innanzi al Giudice Amministrativo al fine di ottenerne l'annullamento.

Conclusivamente, alla luce di quanto sopra esposto e alla luce del deliberato consiliare del 27.7.2022, si ritiene di definire l'istruttoria ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento di vigilanza sui contratti pubblici sollecitando codesto Consorzio per il futuro a una maggiore osservanza della disciplina del Codice degli Appalti, con speciale riguardo alla fase di valutazione delle offerte tecniche, alla fase di valutazione dei requisiti generali degli operatori economici e alla eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse. Inoltre, si sollecita codesto Consorzio a valutare una revisione delle condizioni contrattuali dovendosi espungere dall'importo di aggiudicazione l'intervento relativo all'attraversamento scatolare in sez. 10 che non sarà più eseguito a seguito delle prescrizioni formulate dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia in sede di Verifica di ottemperanza.

Si richiede a codesto Consorzio di far conoscere a questa Autorità gli esiti di tale valutazione assegnando per il riscontro, ai sensi dell'art. 213, comma 13 del d.lgs. 50/2016, il termine di trenta giorni dalla presente, precisando che l'inosservanza del termine di riscontro comporta l'avvio del procedimento sanzionatorio, nonché il deferimento al Consiglio dell'Autorità per le decisioni relative all'acquisizione diretta degli elementi richiesti.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente il 2 agosto 2022